

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA MEDITANTE RECUPERO/SMALTIMENTO CENERI DELL'AREA EX STABILIMENTO S.I.F IN COMUNE VALLE LOMELLINA (PV) (3A FASE, LOTTO 4).
CUP G55J1500000002 (CUP G51J23000040002 COLLEGATO)
CIG [●]

Tra

Il **Comune di Valle Lomellina** (di seguito “il **Comune**” o la “**Stazione Appaltante**”), C.F. 00471450189 e P.IVA 00471450189 con sede in Valle Lomellina (PV), Piazza Municipio n. 2, che interviene al presente atto in persona di [●], nato a [●], il [●], C.F. [●], nella sua qualità di [●] del Comune di Valle Lomellina e munito dei necessari poteri in virtù di [●] (**All. A**),

e

[●] (di seguito, l’“**Appaltatore**” e, unitamente al Comune di Valle Lomellina, le “**Parti**”), C.F. e P. IVA n. [●], con sede in [●], Via [●], n. [●], che interviene al presente atto in persona di [●], nato a [●], il [●], C.F. [●], nella sua qualità di [●] e munito dei necessari poteri in virtù di [●] (**All. B**),

premessi che

;

(i) [●];

la Regione Lombardia con Decreto del Dirigente Unità Organizzativa 25 novembre 2015, n. 10215, nel contesto dei contributi a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, assumeva impegno di spesa, a favore del Comune di Valle Lomellina, di € 2.150.000,00 per la realizzazione del progettato “Intervento di messa in sicurezza e bonifica mediante recupero/smaltimento ceneri off-site Lotto 4/FINALE”, comprendente la demolizione dei fabbricati e degli impianti finalizzata alla rimozione/smaltimento delle ceneri, sotto i quali, da indagini svolte, è stata rilevata la presenza di ceneri e terreni contaminati frammisti a ceneri; al fine di dare attuazione agli interventi, considerata l'attuale situazione del mercato che ha portato ingenti aumenti in tutti i settori (edilizia, trasporti, smaltimenti, ecc.), per procedere con l'avvio delle procedure di gara, aggiornato il Quadro Economico di progetto all'attualità per un importo complessivo dell'opera di € 3.029.250,77 si è richiesto ed ottenuto dalla Regione Lombardia, nulla-osta all'utilizzo delle risorse già impegnate e disponibili a residuo, per dare realizzazione al Lotto 4/finale

(ii) il progetto relativo alle attività di bonifica e messa in sicurezza meditante recupero/smaltimento ceneri dell'area ex stabilimento S.I.F., in Comune Valle Lomellina (PV), oggetto del presente Contratto riguarda la 3a fase, lotto 4, REV. 1 ed era stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12/06/2023 ;

- (iii) il progetto operativo di intervento, come risulta dal provvedimento indicato al precedente punto (ii), ha messo in evidenza che il presente Appalto costituisce, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016, un appalto misto di servizi e lavori non separabili, con prestazione prevalente e caratterizzante di servizi, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 2.159.153,92 oltre IVA, di cui Euro 92.977,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- (iv) con determina a contrarre n. 44/23-P del 12/06/2023, il Comune ha disposto di dare avvio all'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 dell'Appalto;
- (v) il bando di gara relativo all'affidamento dell'Appalto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [●] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data;
- (vi) l'Appaltatore, nell'ambito della procedura di gara anzidetta, ha presentato la propria offerta che viene allegata al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, sub **All. C**);
- (vii) a conclusione della procedura di gara, è stato assunto il provvedimento di aggiudicazione n. [●] in data [●], con il quale l'appalto è stato affidato a [●];
- (viii) le verifiche, effettuate dalla Stazione Appaltante rispetto ai requisiti dichiarati in sede di gara e in ordine alla disciplina antimafia, hanno dato esito positivo;
- (ix) l'Appaltatore, in data [●], ha presentato la fidejussione/polizza fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 n. [●], rilasciata in data [●], da [●], per un importo pari a [●], corrispondente ai criteri di determinazione di detta garanzia previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 (**Allegato D**);
- (x) l'Appaltatore, in data [●], ha presentato polizza n. [●], rilasciata in data [●] da [●] come previsto dall'art. [●] del Capitolato speciale d'appalto, con scadenza al [●] e copertura idonea in relazione al presente Contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

INDICE

PARTE PRIMA	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. Definizioni e riferimenti normativi	3
2. Oggetto dell'Appalto	4
3. Tempo per l'esecuzione dell'attività	5
4. Corrispettivi	6
5. Pagamento del corrispettivo. Ritenuta ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016. Tracciabilità dei flussi finanziari	6
6. Anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016	6
7. Direzione dell'Esecuzione. Contabilità dell'Appalto	7

9. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria	8
10. Responsabilità dell'Appaltatore. Copertura assicurativa	9
11. Garanzia definitiva	9
12. Forza maggiore.....	9
13. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall'Appalto.....	10
14. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.....	11
15. Fallimento dell'appaltatore	12
16. Ultimazione dell'Appalto.....	12
17. Penali e premi di accelerazione	13
18. Risoluzione del Contratto	13
19. Recesso da parte della Stazione Appaltante	14
20. Riserve e Accordo bonario	14
21. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto.	15
22. Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto	15
23. Comunicazioni e notificazioni	15
24. Disposizioni finali	15
25. Varie	16
<i>Allegati:</i>	18

1. Definizioni e riferimenti normativi

1.1. Ai fini del presente contratto, ove non diversamente stabilito nel testo del presente documento, le seguenti parole, indicate con la lettera maiuscola, sia al singolare, che al plurale, avranno i seguenti significativi:

- (i) ANAC:** l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- (ii) Appaltatore:** l'aggiudicatario della procedura di gara oggetto del presente contratto;
- (iii) Appalto:** il rapporto tra il Comune e l'Appaltatore relativo ai lavori oggetto del presente contratto;
- (iv) Comune o Stazione Appaltante:** il Comune di Valle Lomellina;
- (v) Codice o Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. n. 50/2016, nella versione vigente al momento della trasmissione della lettera invito della procedura di gara in oggetto;

- (vi) **Contratto:** il presente contratto d'appalto tra l'Appaltatore e il Comune che regola l'Appalto, unitamente al progetto di bonifica, al Capitolato speciale d'appalto, al disciplinare di gara, all'Offerta;
- (vii) **DM n. 49/2018:** regolamento recante “*approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*”;
- (viii) **D. Lgs. n. 81/2018:** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- (ix) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice dei contratti e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- (x) **DEC:** il Direttore dell'Esecuzione previsto dall'art. 111 del D: Lgs. n. 50/2016, diverso dal RUP in ragione del fatto che l'appalto ha un valore superiore ad Euro 500.000,00;
- (xi) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva;
- (xii) **Regolamento generale o D.P.R. n. 207/2010:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- (xiii) **Offerta:** l'offerta presentata dall'Appaltatore e parte integrante e sostanziale del Contratto;
- (xiv) **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento che svolge i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 (salvo quanto previsto al successivo punto 1.3).

1.2. Il Comune e l'Appaltatore si danno atto che l'Appalto verrà regolato sulla base del Contratto d'Appalto, del bando-disciplinare di gara, del progetto operativo di bonifica, dell'Offerta, delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, essendo il bando di gara pubblicato prima del 30 giugno 2023, e relativi provvedimenti attuativi vigenti al momento della pubblicazione del bando gara, nonché del Codice Civile (per quanto non previsto dal Codice dei contratti pubblici). Tutti i suddetti documenti, visionati, conosciuti ed accettati dall'Appaltatore rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente Contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

2. Oggetto dell'Appalto

2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto misto di servizi e lavori avente ad oggetto interventi di messa in sicurezza e bonifica meditante recupero/smaltimento ceneri dell'area ex stabilimento s.i.f in comune valle lomellina (pv) (3a fase, lotto 4).

2.2 L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento così individuato:

- (i) attuazione dei Piani operativi e di lavoro, Particolari costruttivi, Piano di lavoro rimozione amianto, Piani dismissioni impianti e demolizioni edifici, Piani di movimentazione rifiuti e del Piano degli smaltimenti, così come approvati dalla stazione appaltante;
- (ii) allestimento e gestione del cantiere, approvvigionamento dei mezzi d'opera e delle attrezzature di sicurezza;
- (iii) rimozione dei materiali contenenti amianto (coperture ed eventuali rivestimenti), lane minerali e loro invio a smaltimento *off-site*;
- (iv) demolizione delle strutture impiantistiche (murarie e metalliche) e loro invio a recupero/smaltimento *off-site*;
- (v) rimozione completa delle ceneri e dei terreni di riporto frammisti alle ceneri sottostanti le strutture impiantistiche fino **(a)** alla concentrazione obiettivo CSR (di fondo e di parete di scavo) dei parametri inquinanti sito specifici, definiti mediante analisi di rischio oggetto di relazione tecnica del progetto e fino **(b)** alla concentrazione obiettivo (CSC) dei parametri integrativi richiesti da ARPA Pavia;
- (vi) successivo invio a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati (impianti/discardie per rifiuti inerti/non pericolosi);
- (vii) monitoraggi ambientali in corso d'opera su: terreni, rifiuti (classificazione/smaltimento), falda, acque di drenaggio/fondo scavo/risultato, aria e rumore

2.3 Sono quindi compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'esecuzione completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto operativo di bonifica e relativi allegati.

L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile nonché i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

2.4 L'appalto viene affidato dalla Stazione Appaltante, ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.

3. Tempo per l'esecuzione dell'attività

3.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che le attività oggetto dell'Appalto dovranno essere ultimati entro 294 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

3.2. L'Appaltatore dichiara di confermare ed accettare che la tempistica di esecuzione dell'Appalto indicata al precedente punto 3.1, è tassativa e costituisce **termine essenziale** per la Stazione Appaltante.

4. Corrispettivi

4.1. Il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è pari a complessivi €, oltre IVA, di cui € per oneri della sicurezza da interferenza, oltre IVA, come risultante dall'Offerta dell'Appaltatore.

4.2. Il corrispettivo, come sopra indicato, si intende fisso ed invariabile per la componente a corpo costituita da € e per tutta la durata del Contratto, salve eventuali modifiche all'oggetto delle prestazioni riconducibili ad una delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

4.3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022, il prezzo dell'appalto potrà essere oggetto di revisione nel rispetto secondo quanto previsto dal successivo art. 13.

5. Pagamento del corrispettivo. Ritenuta ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016. Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1. Il corrispettivo indicato al precedente punto 4.1 sarà versato dal Comune all'Appaltatore in attuazione di quanto previsto dall'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

5.2. Sull'importo netto progressivo di ciascun stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'Appalto è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

5.3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, eventuali conti correnti dedicati diversi da quelli oggetto di indicazione in sede di contratto. Negli stessi termini, l'Appaltatore dovrà indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

5.4. Gli stessi obblighi di cui al punto 5.3 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono nei confronti dei subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'Appalto.

5.5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione espressa del contratto.

6. Anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016

6.1. L'Appaltatore ha diritto di ricevere l'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad Euro [●].

6.2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Comune.

6.3. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avverrà entro 15 giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni oggetto dell'Appalto. Resta inteso che il suddetto termine **non inizierà a decorrere** in assenza di presentazione della garanzia di cui al punto 6.2 che precede.

7. Direzione dell'esecuzione

7.1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che all'appalto misto si applichi la disciplina relativa alla prestazione prevalente e che nel caso di specie la prestazione prevalente è quella relativa ai servizi, la Direzione dell'esecuzione avviene nel rispetto dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018, attraverso Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP, in ragione del fatto che il valore dell'affidamento è superiore ad Euro 500.000,00.

7.2. La contabilità dell'appalto verrà gestita secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

8. Obblighi dell'appaltatore

8.1. L'Appaltatore organizza i mezzi necessari alla conduzione dell'Appalto, a propria cura, rischio e spesa, e fornisce i materiali, compresi eventuali abiti da lavoro e altri dispositivi di protezione individuali, la mano d'opera e tutta l'organizzazione tecnica e manageriale necessaria.

8.2. A titolo esemplificativo, l'Appaltatore:

- (i)** assume tutte le funzioni di organizzazione dell'Appalto, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di consumo;
- (ii)** dichiara di conoscere il Modello organizzativo, il Codice etico ed il Codice etico comportamentale, aderenti ai principi del D. Lgs n. 231/2001 e s.m.i., adottati dal Comune. L'Appaltatore è quindi consapevole che, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice etico comportamentale è prevista la risoluzione del Contratto;
- (iii)** si impegna ad operare per assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza impegnati nell'esecuzione dell'appalto, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto a regola d'arte:

- (iv) si impegna a non sospendere o eseguire parzialmente l'Appalto, anche in caso di controversia con il Comune;
- (v) si impegna a mantenere valida ed efficace l'attestazione SOA necessaria per l'esecuzione della componente relativa ai lavori;
- (vi) si impegna al rispetto di tutte le disposizioni in materia ambientale applicabili al caso di specie e a dare scrupolosa e puntuale attuazione alle previsioni del piano operativo di bonifica e messa in sicurezza;
- (vii) si impegna a conferire i rifiuti in impianti di smaltimento debitamente autorizzati e che garantiscano, per tutta la durata del contratto, la disponibilità a ricevere i quantitativi di rifiuti stimati nel progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza. A tal fine, le Parti si danno atto che l'Appaltatore, all'atto della firma del presente contratto, ha prodotto idonee dichiarazioni di disponibilità da parte di smaltitori autorizzati che vengono allegate sub E) al presente contratto;
- (viii) si impegna a realizzare quanto indicato nel CSA e nel Progetto e qui non espressamente richiamato.

9. Osservanza delle leggi sul lavoro e la previdenza sociale e dei contratti di lavoro di categoria

9.1. L'Appaltatore si impegna ad operare secondo le tipologie contrattuali di lavoro subordinato o di collaborazione nelle forme ammesse dalle norme vigenti, con organizzazione lavorativa propria ed a proprio rischio, restando espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Comune.

9.2. Sono a carico dell'Appaltatore i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale adibito ai lavori che forma oggetto del presente atto. Il Comune resta esonerato e, comunque, verrà tenuta manlevata ed indenne dall'Appaltatore in ordine a qualsiasi obbligo al riguardo e da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

9.3. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, ove applicabili, nei confronti del proprio personale.

9.4. L'Appaltatore si impegna ad assicurare lo svolgimento dei servizi e dei lavori oggetto dell'appalto nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.

9.5. Il mancato versamento di eventuali importi contributivi, a cui sia tenuto l'Appaltatore, costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso il Comune, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, l'emissione dei certificati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ad eventuali dipendenti. Per tale sospensione l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Le somme trattenute, se

dovute, verranno direttamente versate dal Comune agli enti previdenziali e assicurativi, così come stabilito dal sopra citato art. 30, comma 5, del Codice.

9.6. L'Appaltatore esonera e tiene manlevato ed indenne il Comune, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità, richiesta e/o pretesa, anche giudiziale, che dovesse derivare da eventuali omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa a cui sia tenuto l'Appaltatore stesso.

10. Responsabilità dell'Appaltatore. Copertura assicurativa

10.1. L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'Appalto e per tutti i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione e per fatti o attività connessi all'esecuzione di quanto contenuto nel Contratto.

10.2. L'Appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o cose del Comune o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento dell'Appalto ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti o collaboratori. A tal proposito, nel caso di danni a terzi per i quali a qualunque titolo fosse chiamato a rispondere il Comune, l'Appaltatore si impegna a tenere manlevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa, richiesta, onere di qualsivoglia natura.

10.3. A tal fine l'Appaltatore ha dato conto di idonea copertura assicurativa come indicato in premessa. L'Appaltatore si impegna a mantenere detta copertura assicurativa costantemente e senza soluzione di continuità valida ed efficace. In caso contrario, il Contratto potrà essere risolto di diritto *ex art. 1456 cod. civ.*, fatto salvo ogni diritto del Comune al risarcimento danni.

10.4. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, dei danni causati, il Comune sarà autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'Appaltatore, trattenendo il relativo importo o escutendo la garanzia definitiva di cui all'articolo 11 che segue.

11. Garanzia definitiva

11.1. L'Appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva, come indicato in premessa.

11.2. L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente e senza soluzione di continuità la garanzia definitiva pienamente valida ed efficace, nonché a reintegrarla ove venisse escussa parzialmente entro i successivi 15 giorni.

11.3. In caso di violazione degli obblighi anzidetti, il Contratto potrà essere risolto di diritto *ex art. 1456 cod. civ.*, fatto salvo ogni diritto del Comune al risarcimento danni

12. Forza maggiore

12.1. L'Appaltatore e il Comune, ciascuno per le rispettive obbligazioni, non saranno ritenuti inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Contratto sia dovuta a forza maggiore.

12.2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

12.3. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la parte è tenuta a darne comunicazione scritta all'altra entro e non oltre 5 giorni, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento, al fine di individuare le prestazioni suscettibili di contrastare l'evento al fine di garantire quantomeno un livello minimo essenziale di prestazioni.

13. Modifiche al Contratto e cessione dei crediti derivanti dall'Appalto

13.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.3 che precede, il Contratto può essere modificato solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

13.2. A norma dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla componente lavori, vale a dire le lavorazioni omogenee che compongono le attività qualificate in categoria OS23, si procederà alla revisione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, se tali variazioni risultassero superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nel prezzario regionale vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La revisione dei prezzi avviene in occasione dell'emissione di ciascun SAL, secondo le tempistiche previste dal Capitolato speciale d'appalto. Si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'appalto. Ai fini della possibilità di dare seguito alla revisione prezzi, l'Appaltatore è tenuto entro 7 giorni dalla data di emissione di ciascun SAL, a documentare i maggiori costi effettivamente sostenuti con riferimento a ciascun materiale da costruzione e che detti maggiori costi siano rilevabili nel mercato di riferimento attraverso i prezzari regionali vigenti alla data di emissione di ciascun SAL e approvati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022.

13.3. A norma dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento alla componente servizi dell'Appalto, si procederà alla revisione dei prezzi delle attività di servizio, in aumento o in diminuzione, se tali variazioni risultassero superiori al cinque per cento rispetto al prezzo fissato negli atti di gara alla data di pubblicazione del bando di gara. La revisione dei prezzi avviene in occasione dell'emissione di ciascun SAL, secondo le tempistiche previste dal Capitolato speciale d'appalto. Si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'appalto. Ai fini della possibilità di dare seguito alla revisione prezzi, l'Appaltatore è tenuto entro 7 giorni dalla data di emissione di ciascun SAL, a documentare i maggiori costi effettivamente sostenuti con riferimento a ciascuna attività di servizio e che detti maggiori costi siano rilevabili nel mercato di riferimento attraverso i prezzari regionali vigenti alla data di emissione di ciascun SAL e approvati ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 oppure, ove la voce di costo non sia contemplata in detto prezzario, attraverso non meno di tre preventivi.

13.4. Nel caso di cessione dei crediti rinvenienti dal presente appalto, si applica il comma 13 dell'art. 106 del Codice. Di conseguenza, ai fini dell'opponibilità, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune. L'efficacia e opponibilità della cessione è comunque subordinata all'assenza di rifiuto da parte del Comune. Nel caso di rifiuto, il Comune notificherà comunicazione di diniego all'Appaltatore e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica del contratto di cessione dei crediti. Resta inteso, ed è onere dell'Appaltatore includere tale previsione anche nel contratto di cessione dei crediti o far sì che vi sia la prova che il cessionario ne sia edotto, che il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

13.5. Fermo quanto previsto al punto 13.2 che precede, la modifica del Contratto potrà essere proposta solo dal Comune o dagli organi deputati alla gestione dell'Appalto. L'Appaltatore, quindi, rinuncia sin da ora a pretese di modifica dell'Appalto, accettando, attraverso l'Offerta e la sottoscrizione del Contratto, le modalità operative e i vincoli risultanti da tutta la documentazione richiamata al punto 1.

13.6. La proposta di modifica verrà sottoposta all'Appaltatore, in modo che questi possa averne piena conoscenza e nel rispetto dei doveri di buona fede derivanti dagli artt. 1176 e 1206 cod. civ..

13.7. La proposta di modifica sarà quindi autorizzata dal RUP, previo benessere degli organi del Comune ed acquisiti pareri ed eventuali nulla osta da parte degli enti competenti.

13.8. Le modifiche autorizzate dal RUP dovranno essere poste in essere dall'Appaltatore, salvo il caso in cui queste superino la quota del 20% del valore del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del Contratto. La base di calcolo del 20% è determinata includendo nel valore del Contratto anche eventuali modifiche precedenti rispetto a quella oggetto di autorizzazione.

14. Subappalto. Divieto di cessione del contratto.

14.1. Al presente appalto si applica la disciplina prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di subappalto; in particolare l'Appaltatore è consapevole che il subappalto potrà essere autorizzato solo per le attività indicate in sede di Offerta. Le Parti si danno atto che il subappalto non può riguardare l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto e che l'Appaltatore dovrà necessariamente eseguire in proprio le prestazioni relative all'allestimento e gestione del cantiere come descritte all'art. 1, punti 1 e 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.

14.2. Per chiarezza nei confronti dei soggetti interessati, potranno quindi essere oggetto di subappalto le restanti prestazioni di cui si compone l'Appalto, fermo restando il divieto di affidamento in subappalto della quota maggioritaria delle prestazioni oggetto dei servizi

14.3. In caso di subappalto non autorizzato, il Contratto sarà risolto di diritto e il Comune procederà all'incameramento della garanzia definitiva per il ristoro del relativo danno.

14.4. La cessione del contratto è vietata ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016.

15. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento o altre procedure concorsuali o di risoluzione della crisi d'impresa dell'Appaltatore si applica l'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

16. Ultimazione dell'Appalto.

16.1. Alla scadenza prevista al punto 3 che precede, l'Appaltatore comunicherà al Direttore dell'Esecuzione l'intervenuta ultimazione delle prestazioni. Ricevuta tale comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione procederà, nei successivi cinque giorni, ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e, nei successivi cinque giorni, predisporrà il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invierà al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

16.1. Dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, decorrerà il termine di 6 mesi per l'effettuazione della verifica di conformità, salve le attività degli enti competenti ai fini delle verifiche relative alle bonifiche svolte.

16.2. La verifica di conformità verrà eseguita dal Verificatore che, ai sensi dell'art. 102, comma 7, del Codice, non dovrà ricadere in una situazione di incompatibilità ivi prevista.

16.3. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Verificatore i mezzi necessari ad eseguire le verifiche necessarie, anche in relazione al procedimento di bonifica. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Verificatore, per il tramite del RUP, disporrà che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa sostenuta dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

16.4. Nel caso di esito positivo, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità e verrà trasmesso al RUP per l'approvazione da parte del Comune. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e diviene definitivo trascorsi due anni dal suo rilascio, salve le disposizioni applicabili in materia di bonifiche.

16.5. Qualora, all'esito della verifica, emergessero difetti o mancanze di lieve entità, il Direttore dell'Esecuzione, unitamente al Verificatore e ove ciò sia praticabile in ragione dell'attività oggetto dell'Appalto, procederà ad assegnare un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, perché l'Appaltatore vi ponga rimedio. Nel caso di rispetto del termine assegnato e ove emerga che l'Appaltatore abbia eliminato i difetti e le mancanze di lieve entità riscontrate, il Verificatore rilascerà il certificato di verifica di conformità a norma del punto 16.4 che precede.

16.6. Nel caso in cui il termine assegnato ai sensi dell'art. 16.5 non venisse rispettato dall'Appaltatore, l'Appalto verrà considerato come non eseguito tempestivamente e verranno di conseguenza applicate le penali di cui al successivo art. 17 (sia per inadempimenti, ove esistenti, sia per ritardo), sino a che non verrà posto definitivo

rimedio ai difetti e alle mancanze di lieve entità riscontrate. Solo a questo punto, il Verificatore potrà rilasciare il certificato di verifica di conformità ai sensi del punto 16.4 che precede. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese a tal fine necessarie resteranno a carico dell'Appaltatore e nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante.

16.7. Se le carenze e i difetti riscontrati risultassero di significativa entità, il Verificatore certifica la non conformità del servizio, individua gli interventi necessari a rimuovere carenze e i difetti riscontrati ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese necessarie, anche tramite compensazione rispetto ai residui crediti dell'Appaltatore stesso.

16.8. Si applicano le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

17. Penali

17.1. In caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto, il Comune applicherà, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 500,00= (cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00= (cinquemila/00=) in relazione all'inadempimento rilevato, fermo restando l'addebito all'Appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze.

17.2. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate anche a fronte di violazioni degli obblighi di cui all'art. 8.

17.3. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per le quali è previsto un termine dal Contratto, si applicherà una penale giornaliera dell'importo pari a € 200,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Appalto.

17.4. Nei casi previsti dai commi precedenti, il RUP formulerà la contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, assegnando all'Appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 15 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni o in caso di mancato riscontro nel termine anzidetto, il RUP adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC all'Appaltatore.

17.5. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sui corrispettivi spettanti all'Appaltatore o verrà pagata tramite escussione, anche parziale, della garanzia definitiva.

18. Risoluzione del Contratto

18.1. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà del Comune incamerare la cauzione definitiva e risolvere il Contratto stesso, con onere a carico dell'Appaltatore della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato.

18.2. Il Comune potrà procedere di diritto *ex art.* 1456 cod. civ, oltre che nei casi previsti dal presente Contratto, alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- (i)** mancato rispetto del termine essenziale indicato al punto 3 che precede;
- (ii)** abbandono o interruzione dell'appalto, fatta salva la causa di forza maggiore;

- (iii) apertura di una procedura concorsuale o di risoluzione della crisi d'impresa (se soggetto) a carico dell'Appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessazione dell'attività, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;
- (iv) sopravvenienza di una situazione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- (v) mancato mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento dei lavori e dei servizi;
- (vi) cessione totale o parziale del Contratto, fuori dalle ipotesi consentite dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- (vii) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del Contratto

18.3. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 18.2, il Comune potrà risolvere il Contratto nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

18.4. Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, il Comune si rivarrà dei danni sulla garanzia definitiva e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente delle prestazioni oggetto dell'Appalto, in danno all'Appaltatore, su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento dei lavori e dell'esecuzione degli stessi. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno determinato la risoluzione.

18.5. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alle prestazioni effettivamente e regolarmente prestate fino alla data di operatività della risoluzione.

19. Recesso da parte della Stazione Appaltante

La sola Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione. Si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

20. Riserve e Accordo bonario

20.1. Fermo restando quando previsto dal D.M. n. 49/2018, se l'esecutore, ha firmato un documento contabile con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

20.2. Il Direttore dell'Esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

20.3. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati; l'Appaltatore decade in tal caso dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

20.4. Nel caso di riserve che superino la soglia minima prevista dall'art. 205, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP valuterà la sussistenza di presupposti per l'attivazione

del procedimento di un accordo bonario. In ogni caso, le riserve iscritte saranno oggetto di valutazione e decisione definitiva in sede di verifica contabile-amministrativa in sede di verifica di conformità.

21. Foro competente per le controversie afferenti la fase di esecuzione del Contratto

21.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'Appaltatore, non oggetto di accordo bonario, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto e dei suoi atti conseguenti è competente il Foro di Pavia.

21.2. È del tutto esclusa la competenza arbitrale.

21.3. In ogni caso, nelle more del giudizio (salvo il caso di contestazione di un'eventuale risoluzione) o durante la conclusione del procedimento di accordo bonario, l'Appaltatore non può interrompere l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto.

22. Interpretazione delle disposizioni del Capitolato e del Contratto

22.1. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cod. civ..

22.2. In caso di norme del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, ovvero ancora in caso di incompatibilità tra clausole del Contratto e previsioni del Capitolato, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale.

23. Comunicazioni e notificazioni

23.1. A tutti gli effetti del Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni da parte del Comune e del RUP rivolte all'Appaltatore si intenderanno regolarmente eseguite, ricevute e conosciute da quest'ultimo (anche se non lette), se comunicate a mezzo PEC all'indirizzo PEC [●] o al diverso indirizzo PEC che verrà comunicato in sostituzione del primo. A tali indirizzi PEC l'Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale. Il domicilio fisico dell'Appaltatore è il seguente [●].

23.2. Ai fini di tutte le comunicazioni e notificazioni, il Comune elegge domicilio fisico presso la propria sede legale in Valle Lomellina (PV), Piazza Municipio n. 2 e domicilio digitale all'indirizzo PEC sindaco.comune.vallelomellina@pec.it.

24. Disposizioni finali

24.1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

24.2. L'Appaltatore conferma di essere a perfetta conoscenza dei lavori e delle modalità delle prestazioni richieste e conferma la piena congruità della propria offerta, idonea a generare un utile.

24.3. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti all'Appalto.

24.4. L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Appaltatore sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

24.5. I termini relativi al presente capitolato saranno conteggiati secondo le regole previste dall'art. 155 c.p.c..

24.6. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il Contratto dovesse essere dichiarato nullo, caducato o dovessero cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore del Comune, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

25. Varie

25.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

25.2. Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n° 131/1986, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

25.3. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere / non essere (specificare) assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n° 68/1999 e che intende/non intende avvalersi del subappalto.

25.4. L'Appaltatore prende atto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR". Lo stesso dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dal Comune di Valle Lomellina, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. L'Appaltatore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15 - 22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Comune di Valle Lomellina ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei

confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini del presente Contratto, nel trattamento dei dati personali relativi agli interessati destinatari del servizio, l'Appaltatore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, in virtù di quanto disposto dall'art. 28 del Reg. CE 679/2016.

Si rileva che l'Appaltatore esegue il trattamento dei dati personali di titolarità della Stazione Appaltante esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidate all'Appaltatore di cui all'oggetto del presente contratto. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina all'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Allegati:

- A) Poteri del Comune;
- B) Poteri dell'Appaltatore;
- C) Offerta dell'Appaltatore;
- D) Garanzia definitiva;
- E) Polizze assicurative RCT e RC ambientale